

BGer 1A.263/2006 vom 13. März 2007

Bundesgericht, 2007-03-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1A.263_2006

FR: TF 1A.263/2006 du 13 mars 2007

IT: TF 1A.263/2006 del 13 marzo 2007

Erwägungen

E. 1.1

Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Nelle disposizioni transitorie, l' art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, alla fattispecie rimane applicabile l'OG.

E. 1.2

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii).

E. 1.3

Secondo gli art. 97 e 98 lett. g OG, combinati con l' art. 5 PA , la via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni delle autorità cantonali d'ultima istanza fondate sul diritto federale o che avrebbero dovuto esserlo, sempre che non sia realizzata nessuna delle eccezioni previste agli art. 99 a 102 OG o nella legislazione speciale (DTF 129 I 337 consid. 1.1, 129 II 183 consid. 3.1). Il ricorso di diritto amministrativo è pure ammissibile contro le decisioni cantonali fondate nel medesimo tempo sul diritto federale e sul diritto cantonale, in quanto sia in discussione la violazione di norme di diritto federale direttamente applicabili. Per contro, è il rimedio del ricorso di diritto pubblico a essere dato contro decisioni fondate esclusivamente sul diritto cantonale, che non presentano alcuna connessione con l'applicazione del diritto federale (DTF 128 I 46 consid. 1b/aa, 128 II 56 consid. 1a/aa, 126 II 171 consid. 1a, 125 II 10 consid. 2a).

E. 1.4

La decisione impugnata, che concerne una procedura espropriativa relativa a un intervento di sistemazione di una strada cantonale, è rettamente fondata sul diritto cantonale autonomo, in particolare sull' art. 7 cpv. 3 LEspr /TI che disciplina le conseguenze in caso di rinuncia all'espropriazione, prevedendo la rifusione di un'equa indennità per le spese giustificate avute dagli interessati nella procedura. Il fatto che una normativa analoga è prevista all'art. 14 cpv. 2 della legge federale sulla espropriazione, del 20 giugno 1930 (LEspr; RS 711), alla quale la LEspr/TI si ispira, non è decisivo. La legge federale è infatti applicabile al diritto di espropriazione esercitato dalla Confederazione (o conferito a terzi) per la realizzazione di opere di utilità per la Confederazione (art. 1 segg. LEspr). Il giudizio impugnato rimane quindi fondato esclusivamente sul diritto cantonale anche nella misura in

cui la Corte cantonale ha determinato la portata dell' art. 7 LEspr /TI richiamando, peraltro in modo pertinente, la giurisprudenza federale riguardante il corrispondente art. 14 LEspr (cfr. sentenza 1P.51/2005, del 9 agosto 2005, consid. 2.3, parzialmente pubblicata in: RtiD I-2006, n. 25, pag. 101 segg.). Del resto, anche un'applicazione del diritto federale a titolo di diritto cantonale suppletorio - segnatamente allo scopo di completare una regolamentazione cantonale che presentasse lacune, che il diritto federale non imporrebbe comunque di colmare - rientrerebbe ancora nella nozione di diritto cantonale (DTF 115 Ib 206 consid. 2). In tali circostanze, rilevato che non è in discussione il mancato riconoscimento di un'indennità per espropriazione materiale derivante da una misura pianificatoria secondo l' art. 5 cpv. 2 LPT (cfr. l' art. 34 cpv. 1 LPT , nella versione in vigore fino al 1° gennaio 2007), in concreto è aperta solo la via del ricorso di diritto pubblico. Occorre quindi esaminare se il rimedio esperito dai ricorrenti soddisfi i requisiti posti dalla legge e dalla giurisprudenza.

E. 1.5

Secondo i principi dedotti dall' art. 90 cpv. 1 lett. b OG , il ricorso di diritto pubblico deve contenere un'esauriente motivazione giuridica riferita alle argomentazioni del giudizio impugnato, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura esso leda i ricorrenti nei loro diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3, 129 I 113 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c). Il gravame in esame non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione, poiché i ricorrenti si limitano a criticare genericamente la decisione impugnata, senza sostanziare specificatamente una violazione dei loro diritti costituzionali. In particolare non fanno valere un'applicazione arbitraria dell' art. 7 LEspr /TI né, ove accennano al principio della buona fede, sostengono che sarebbero adempiute le condizioni cumulative poste dalla giurisprudenza perché possa essere tutelata la fiducia riposta in un'eventuale assicurazione ricevuta dall'autorità (cfr. DTF 129 I 161 consid. 4.1, 127 I 31 consid. 3a).

E. 2

La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

E. 3

Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, allo Stato del Cantone Ticino e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 13 marzo 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.